

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza n. 7945 del 10 ottobre 2025

Appalti di servizi – Punteggio premiale attribuito per risorse già parte della dotazione minima – Illegittimità – Giustifica subentro nel contratto del ricorrente

Pubblicato il 10/10/2025

N. 07945/2025REG.PROV.COLL.

N. 03001/2025 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3001 del 2025, proposto da (...) Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG (...), rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

(...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

(...) Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati (...), con domicilio eletto presso lo studio (...);

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 00060/2025, resa tra le parti, Ricorso proposto per l'ANNULLAMENTO del provvedimento prot. n. 87940 del 16.10.2024, con cui la (...), all'esito della gara a procedura aperta indetta con bando spedito il 22.4.2024, ha disposto l'aggiudicazione dei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presso l'ex Caserma (...), limitatamente al Lotto 1 concernente "Erogazione dei servizi di gestione amministrativa, di assistenza e sanitaria alla persona e fornitura di beni" (CIG (...)), aggiudicato alla (...) Cooperativa Sociale (nonché, ove occorra, della nota del RUP del 18.10.2024 prot. 88562, con cui è stata comunicata la predetta aggiudicazione, inoltrata in pari data a mezzo p.e.c. a (...));

- sempre limitatamente al Lotto 1 e nelle parti d'interesse in relazione ai motivi di ricorso, di ogni ulteriore atto della predetta procedura, connesso, presupposto e/o consequenziale, ivi espressamente compresi a) i verbali della Commissione di gara n. 1 del 28.08.24, n. 2 del 02.09.24, n. 3 del 05.09.24, n. 4 del 09.09.24 e n. 5 del 17.09.24, concernenti la verifica di ammissibilità delle offerte tecniche ed economiche, la loro valutazione e la formazione della graduatoria di gara, b) il verbale prot. 87117 del 14.10.2024 con cui il RUP, all'esito della verifica di anomalia, ha dichiarato positiva l'offerta di (...) Cooperativa Sociale e proposto l'aggiudicazione del Lotto 1 a suo favore, c) comunque, ogni valutazione e determinazione, compiuta in sede di gara e nella fase di verifica dell'anomalia, in ordine alla congruità dei costi da quest'ultima stimati per la manodopera e dell'offerta in generale NONCHE' PER LA DECLARATORIA DI INEFFICACIA EX ARTT. 122 E 124 C.P.A. del contratto, se nelle more eventualmente stipulato fra la (...) e la prima graduata (...) Cooperativa Sociale, ancorché non conosciuto e non comunicato, con espressa dichiarazione di disponibilità al subentro nello stesso".

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di (...) Cooperativa Sociale e di (...) e di (...);

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2025 il Presidente Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati (...) e (...);

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con la sentenza gravata, Il T.A.R. Friuli-Venezia Giulia ha respinto il ricorso proposto da (...) Società Cooperativa Sociale (di seguito “(...)”) avverso gli atti della procedura aperta indetta dalla (...) per l'affidamento dei servizi di gestione del centro collettivo di accoglienza per richiedenti protezione internazionale presso l'ex Caserma (...), limitatamente al “*lotto n. 1 - Erogazione di servizi di gestione amministrativa, di assistenza generica e sanitaria alla persona e fornitura di beni*” (CIG (...)). All'esito della procedura, era risultata aggiudicataria la società (...) Cooperativa Sociale (di seguito “(...)”), mentre l'odierna appellante si era collocata al secondo posto nella graduatoria finale.

2. Il Primo Giudice ha ritenuto infondate tutte le censure prospettate e, per l'effetto, ha rigettato il ricorso nel merito, ritenendo legittima l'aggiudicazione disposta in favore della controinteressata e condannando l'odierna appellante al pagamento delle spese di lite.

3. (...) propone appello per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza di prime cure, e chiedendo, ai sensi degli artt. 122 e segg. c.p.a , la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro nello stesso.

3.1. L'appellante lamenta la violazione dell'art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 e

dell'allegato 4-ter al capitolato d'appalto, punto c), riguardante il “*contenuto dell'offerta economica*”, lett. c), sostenendo che (...), nella sua offerta economica, avrebbe indicato solo parzialmente i costi della manodopera. A dire dell'appellante, pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto disporre l'esclusione dell'attuale aggiudicataria.

In ogni caso, (...) censura la valutazione riservata all'offerta tecnica dell'aggiudicataria nonché l'attribuzione dei punteggi premiali disposta dalla commissione di gara, risultati pacificamente decisivi ai fini dell'aggiudicazione. E infatti, dal provvedimento di aggiudicazione del 16 ottobre 2024, prot. n. 87940, si ricava che (...) ha ottenuto un punteggio pari a 70,00 con riferimento all'offerta tecnica e un punteggio pari a 27,11 con riferimento all'offerta economica, per un punteggio totale pari a 97,11; per converso, (...) ha conseguito un punteggio pari a 66,10 con riferimento all'offerta tecnica e un punteggio pari a 30,00 con riferimento all'offerta economica, per un totale pari a 96,10.

3.2. Secondo la ricostruzione offerta dall'appellante, la corretta applicazione della *lex specialis* avrebbe impedito alla commissione l'attribuzione a (...) del punteggio massimo previsto per l'individuazione di responsabili di settore, sicché il punteggio dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria non avrebbe dovuto essere pari a 31, bensì a 26. Così, in base a quanto imposto dalla *lex specialis*, i punteggi di tutti i partecipanti alla gara avrebbero dovuto essere riparametrati, non avendo nessun operatore economico ottenuto il massimo punteggio. Alla luce di detta riparametrazione, il punteggio più alto, ossia quello di (...), avrebbe dovuto essere portato da 66,10 a 70 punti (il massimo, per l'appunto), con conseguente riparametrazione di tutti i punteggi successivi. (...), di conseguenza, avrebbe dovuto ottenere un punteggio pari a 68,83 punti.

3.3. Per tali motivi (...), ottenuto il punteggio massimo previsto per l'offerta economica, avrebbe raggiunto un punteggio totale pari a 100, ottenuto dalla somma dei 70 punti per l'offerta tecnica e dei 30 punti per l'offerta economica.

3.4. Una legittima attribuzione dei punteggi avrebbe altresì impedito alla commissione di riconoscere un punteggio premiale per la proposta migliorativa rappresentata dalla messa a disposizione di protocolli di collaborazione con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria.

La commissione, valorizzando la proposta di un protocollo stipulato nel 2021 con l'azienda sanitaria universitaria integrata di (...), ha attribuito a (...) il coefficiente di 0,67, ossia il più alto. Tale punteggio, riparametrato nel rispetto della *lex specialis*, ha garantito all'appellata l'ottenimento di un punteggio pari a 6, ossia il massimo attribuibile per quel criterio di valutazione dell'offerta tecnica.

(...), dunque, ha innanzitutto ritenuto che non potesse essere attribuito alcun punteggio alla presentazione di un protocollo stipulato per una differente procedura di gara e, in ogni caso, ha affermato che dovesse essere tutt'al più attribuito il medesimo punteggio a entrambi i concorrenti, avendo (...) inserito nell'offerta una dichiarazione unilaterale sottoscritta dall'azienda sanitaria, nella quale l'ente si dichiarava disposto, in caso di aggiudicazione all'odierna appellante, a stipulare il protocollo di collaborazione.

3.5. Anche in questo caso, pertanto, se avesse ottenuto quanto meno il medesimo punteggio attribuito a (...), (...) si sarebbe collocata al primo posto in graduatoria e avrebbe visto aggiudicarsi la gara.

3.6. Il (...) e (...) hanno resistito al gravame chiedendone il rigetto.

3.7. All'udienza pubblica del 25 settembre 2025, alla presenza degli avvocati di (...) e di (...), la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. (...) censura innanzitutto la sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto infondato il primo motivo di ricorso, formulando una censura così rubricata: “*In via principale: erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il primo motivo di ricorso. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 108 co. 9 del d.lgs. 36/2023, nonché della*

lex specialis con particolare riferimento alla lett. C) dell'allegato 4-ter al capitolato – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione”.

1.1. Secondo l'appellante, l'art. 108, comma 9, del nuovo Codice dei contratti pubblici, nel prevedere che “*nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera [...]*”, imporrebbe all'operatore economico di indicare specificamente nella propria offerta economica i costi per ogni singola figura professionale che, in caso di aggiudicazione, verrebbe impiegata nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

In questo senso, a suo dire, deporrebbe anche il punto C), “*Contenuto dell'offerta economica*”, dell'allegato 4-ter al capitolato di appalto, lett. c), secondo cui “*l'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione: [...] c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.lgs. n. 36/2023*”.

Per tali ragioni, la commissione di gara avrebbe dovuto disporre l'esclusione di (...), poiché quest'ultima avrebbe stimato solo parzialmente i costi della manodopera e avrebbe omesso del tutto di indicare i costi dei cinque responsabili di settore.

2. Con un secondo motivo di ricorso, (...) censura la sentenza gravata come segue: “*Erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo di ricorso. Violazione e/ o falsa applicazione della lex specialis di gara con particolare riferimento ai criteri di valutazione di cui al punto D dell'allegato 4-ter al capitolato - Eccesso di potere per manifesta erroneità, irrazionalità, grave ingiustizia, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione*”.

2.1. L'appellante lamenta, in prima battuta, l'erronea applicazione del criterio di valutazione della qualità del servizio offerto di cui al punto D.1.1. “*Maggiori risorse di personale*”, lett. c) “*Individuazione responsabili di settore fino a un massimo di [5] punti*”, dell'allegato 4-ter del capitolato d'appalto, a mente del quale “*1,00 punto è attribuiti per l'eventuale individuazione di un responsabile per ogni settore organizzativo all'interno del centro, quali accoglienza ospiti assistenza sanitaria, assistenza sociale, mediazione culturale,*

gestione forniture, con compiti di raccordo con il responsabile del centro. Il punteggio può essere attribuito solo ove risulti effettivamente destinata tale unità di personale agli specifici compiti descritti, rimanendo esclusa la cumulabilità per una sola persona di più punti riferiti ai diversi profili della qualità del servizio qui considerata’.

Secondo l'odierna appellante, (...) non avrebbe avuto diritto ai cinque punti premiali ricevuti per l'individuazione dei responsabili, giacché da una lettura attenta del criterio sopra riportato si ricaverebbe come non fosse ammessa alcuna confusione tra i responsabili di settore e le altre figure professionali già incluse nella dotazione organica.

Inoltre, una volta previsti tali responsabili di settore nell'offerta tecnica, non sarebbe legittimo omettere qualsivoglia riferimento ai costi di detti responsabili di settore nell'offerta economica.

2.2. L'appellante, poi, lamenta l'erronea applicazione del criterio di valutazione dell'offerta tecnica di cui al punto D.2. “*Proposte migliorative*”, lett. c), sulla base del quale era possibile attribuire un punteggio massimo di sei punti per la messa a disposizione di “*Protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria (massimo 6 punti)*”.

Secondo (...), la commissione di gara non avrebbe dovuto attribuire a (...), in applicazione del criterio di valutazione D.2., lett. c), il coefficiente pari a 0,67, considerato che l'accordo presentato dall'appellata non costituiva un titolo valutabile, in quanto non stipulato in occasione della presente procedura di gara e sostanzialmente riproposto in questa sede senza alcuna attinenza con la procedura di cui si controverte. La Commissione avrebbe dovuto pertanto attribuire un coefficiente pari a zero.

Ancora, l'appellante ha sostenuto che la commissione di gara, a tutto voler concedere, avrebbe dovuto attribuire a entrambi i concorrenti il medesimo coefficiente, essendo illegittimo e illogico che a (...) sia stato attribuito il coefficiente pari a 0,30 per il fatto di aver proposto una dichiarazione unilaterale

con la quale l'azienda sanitaria si è effettivamente impegnata, con specifico riferimento a questa procedura di gara, mentre a (...) sia stato attribuito il maggiore coefficiente 0,67 per un protocollo non più attuale e non ideato in funzione dell'esecuzione di questo appalto.

3.. Il secondo motivo di appello è fondato e assorbente.

3.1. Occorre premettere che la *lex specialis* della gara va interpretata, per un verso, sulla base della lettera delle previsioni che la compongono e, per altro verso, nell'ottica di rispettarne la *ratio*.

Questa Sezione ha in più occasioni ribadito che “*nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti e, dunque, anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ.; ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis, devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 cod. civ., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. La tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti conduce all'interpretazione sistematica delle varie clausole*” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 23 settembre 2025, n. 7465; cfr., *ex plurimis*, Consiglio di Stato, sez. VI, 11 giugno 2025, n. 5066; Consiglio di Stato, sez. V, 13 settembre 2024, n. 7570); e che “[...] secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell'affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale” (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 13 ottobre 2023, n. 8966).

Ne discende che all'interprete è anzitutto richiesto di ricavare il senso delle disposizioni dal contenuto letterale della legge di gara, nel rispetto del principio del *clare loqui*, per poi procedere a una lettura sistematica di tutte le disposizioni suddette che consenta di mettere il senso ricavato dalla lettera di una singola norma in relazione alla *ratio* complessiva del sistema di cui la norma è parte.

3.2. Nel caso di specie, il criterio D.1.1., lett. c), dell’allegato 4-*ter* del capitolato di appalto va interpretato dando rilievo, da un lato, alla lettera della previsione e, dall’altro lato, alla relazione della specifica previsione con la funzione complessiva del parametro D.1.1., denominato “*maggiori risorse di personale*”, nel quale la singola previsione vive e si inserisce, acquisendo significato.

Sul piano schiettamente letterale, il richiamato riferimento testuale della richiamata disciplina di gara alle “*Maggiori risorse di personale*” evidenzia con nettezza la necessità di una dotazione aggiuntiva sul piano soggettivo e, quindi, esclude in radice la praticabilità di una soluzione che preveda il conferimento delle mansioni di responsabile di settore al personale della dotazione minima.

Sul versante teleologico, si deve soggiungere che la tesi della valorizzazione del conferimento delle funzioni al personale adibito ad altre mansioni svuota la previsione della logica scriminante propria di un criterio premiale calibrato in funzione del potenziamento dell’offerta attraverso un *quid pluris* sul piano delle risorse personali dedicate al servizio.

Sul piano sistematico, poi, se è vero che la prima parte del criterio D.1.1., lett. c), dell’allegato 4-*ter* fa riferimento all’eventuale “individuazione” di un responsabile per ogni settore organizzativo, è decisivo che la seconda parte del criterio delimiti a chiare lettere i confini entro cui à consentita l’attribuzione del punteggio premiale. E infatti, la seconda parte del criterio in parola prevede che “*il punteggio può essere attribuito solo ove risulti effettivamente destinata tale unità di personale agli specifici compiti descritti, rimanendo esclusa la cumulabilità per una sola persona di più punti riferiti ai diversi profili della qualità del servizio qui considerata*”. Da quanto precede si desume che il punteggio premiale potesse essere attribuito “solo” laddove la figura del responsabile di ogni singolo settore risultasse “effettivamente” preposta, concretamente assegnata ed esclusivamente adibita “agli specifici compiti descritti”, in conformità a una *ratio* che non giustifica l’irrazionale equiparazione tra offerte che potenzino le professionalità adibite al servizio con risorse ulteriori e

quelle che, invece, si avvalgano solo della figure professionali già incluse nella dotazione di base, a costo zero.

Dagli atti di causa e dalla documentazione depositata in atti dalle parti non risulta, peraltro, che la commissione esaminatrice abbia verificato “l’effettiva destinazione” di tali figure prima di procedere all’attribuzione del punteggio pari a cinque, ossia il massimo previsto per questo criterio premiale.

A quanto precede va aggiunto che il criterio di valutazione si inserisce all’interno della categoria D.1. “*qualità del servizio offerto*” e nella particolare *sub* categoria “*maggiori risorse di personale*”.

Ragioni di interpretazione secondo logica e in conformità a ragionevolezza, pertanto, impongono di intendere il criterio D.1.1., lett. c), quale criterio di valutazione di natura soggettiva, che avrebbe potuto portare all’ottenimento del punteggio premiale solo laddove si fosse individuato personale aggiuntivo *ad hoc*. Diversamente opinando, invero, si finirebbe per offrire un’interpretazione illogica e foriera di disparità di trattamento.

In definitiva, a voler ritenere che ogni figura professionale già impiegata nella dotazione organica potesse aggiungere alle sue ordinarie funzioni anche quelle proprie di un responsabile di settore, il criterio sarebbe privo di portata qualificante. Corollario di tale assunto esegetico sarebbe, infatti, che ogni operatore economico avrebbe potuto indicare solo figurativamente i responsabili di settore, senza poi comprovare, nell’offerta economica, di aver previsto costi anche per costoro. Alla previsione dei cinque responsabili di settore nell’offerta tecnica di (...), infatti, non fa da contraltare, diversamente da quanto accade per le altre offerte, alcuna previsione di costi aggiuntivi, tant’è che nell’offerta economica non viene riportata alcuna voce di costo riferita ai responsabili, né si fa menzione dei medesimi.

Va considerato, infine, sul piano schiettamente logico, che non pare plausibile che la stazione appaltante abbia redatto la *lex specialis* prefigurandosi che una singola

figura professionale potesse fungere, al contempo, da soggetto controllante e da controllato (cfr. sul punto, Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2021, n. 2473, nella parte in cui ha ritenuto legittima la scelta della commissione di gara di non attribuire il punteggio premiale per l'individuazione di un responsabile di settore, giacché era stata verificata la coincidenza di tale figura con quella del direttore del centro).

4. In conclusione, l'assegnazione del punteggio premiale all'offerta tecnica di (...) è illegittimo, in quanto attribuito in contrasto con la disciplina della *lex specialis*, nonché in violazione dei principi di *par condicio* e di tutela dell'affidamento incolpevole.

5.. Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di ricorso è fondato e l'appello deve essere accolto, con conseguente annullamento dell'aggiudicazione impugnata, declaratoria di inefficacia del contratto stipulato e subentro dell'appellante nell'esecuzione del servizio.

Va precisato, quanto alla declaratoria di inefficacia, che non risultano dedotti specifici e oggettivi motivi ostativi e, con particolare riguardo al subentro, che, pur vertendosi in materia di gara retta dal criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, non risultano residuare profili di discrezionalità in quanto, per effetto della rigida e predeterminata fissazione dei punteggi da assegnare e alla luce delle non confutate indicazioni dell'appellante, risulta accertata la spettanza dell'appalto in favore di parte appellante ai sensi degli articoli 34, comma 1, lettera c), e 124, comma 1, del codice del processo amministrativo.(cfr., *in subiecta materia*, Corte di Giustizia, seconda sezione, 24 novembre 2005, proc. C-331/04).

La complessità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite dei due gradi di giudizio, con rifusione del contributo unificato del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 60/2025, accoglie il ricorso di primo grado, annulla l'aggiudicazione e gli altri atti impugnati, dichiara l'inefficacia del contratto e dispone il subentro dell'appellante nel servizio.

Spese del doppio grado compensate-.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente, Estensore

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere

Sara Raffaella Molinaro, Consigliere

Elena Quadri, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO